



CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA REGGIO CALABRIA

ORDINANZA N. 72 / 12

Il Capo del circondario marittimo di Reggio Calabria:

- VISTE:** le proprie ordinanze n° 98/10 in data 06.12.10, relativa alla disciplina delle attività subacquee non professionali e n° 115/11 in data 01.11.11, inerente il divieto di immersione e ogni altra attività di superficie e subacquea sul relitto della nave "Laura C";
- RITENUTO:** necessario procedere alla modifica della citata ordinanza a seguito degli approfondimenti condotti sulle pratiche relative ai relitti giacenti sui fondali di questo circondario marittimo, come fino ad oggi censiti;
- RITENUTO:** di dover mantenere una specifica disciplina per le immersioni guidate e didattiche;
- VISTO:** il D. Lgs. n°171 in data 18.07.05 – "Nuovo codice della nautica da diporto"; gli articoli 90 e 91 del D.M. 29/07/08, n°146 – "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del D. Lgs. 18/07/05, n°171";
- VISTI:** la nota n°82/10390/II in data 16.02.00 e i dispacci n° 82/33487/II e n° 02.02/158-INT rispettivamente in data 26.05.03 e 18.04.08 del Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto, recanti linee-guida per la disciplina delle attività subacquee a scopo ludico-diportistico;
- VISTA:** la L.R. n° 17 in data 18.05.2004 inerente la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo;
- VISTI:** i verbali delle riunioni effettuate in data 8 e 14 agosto 2012 con i rappresentanti regionali del nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco;
- VISTE:** le norme istitutive dell'area di sicurezza della navigazione dello stretto di Messina e dell'Autorità marittima della navigazione dello stretto di Messina;
- VISTI:** gli articoli 17, 30, 68 ed 81 del codice della navigazione nonché l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima:

ORDINA

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente ordinanza disciplina lo svolgimento delle attività subacquee ludiche, ricreative, guidate e didattiche, compiute in apnea, con apparecchi ausiliari di respirazione, con maschera e aeratore (c.d. "snorkeling"), nelle acque del circondario marittimo di Reggio Calabria, che si estende dal comune di Bagnara Calabra a quello di Bianco, inclusi.

ARTICOLO 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SUBACQUEA

1. Al fine di intraprendere una sicura attività subacquea, gli interessati devono, in relazione al proprio stato e alle capacità natatorie, adottare tutte le cautele in ragione del luogo ove si effettua l'immersione, valutare le condizioni meteorologiche e del

mare presenti nella zona, con particolare riferimento all'andamento del moto ondoso, della corrente e dei fondali, nonché della visibilità, della temperatura e della profondità delle acque. Inoltre è consigliabile effettuare l'immersione in compagnia di almeno un altro subacqueo e di informare altra persona che rimane a terra circa l'attività subacquea che si intende effettuare, specificando la zona di mare interessata e l'ora di previsto rientro.

Il subacqueo che utilizza apparecchi ausiliari di respirazione deve essere in possesso di idoneo brevetto e deve operare entro i limiti previsti nel medesimo, mantenendo in efficienza le attrezzature per l'immersione, comprese quelle di riserva.

2. La posizione in mare del subacqueo deve essere segnalata:
 - nelle immersioni diurne, da una bandiera rossa con diagonale bianca, posizionata su di un galleggiante ovvero issata sull'eventuale unità navale di appoggio, visibile a non meno di 300 metri di distanza; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico, la bandiera deve essere issata sullo stesso mezzo;
 - nel caso in cui all'immersione partecipino più subacquei, è sufficiente un solo segnalamento a condizione che tutti i partecipanti rimangano in gruppo e operino entro il raggio di 50 metri dalla verticale del medesimo. Ciascun subacqueo deve essere dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno 5 metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, esclusivamente per cause tecniche o di forza maggiore in caso di separazione dal gruppo. Non è consentito un uso sistematico del pedagno o pallone gonfiabile trattandosi di dotazioni di emergenza e non di segnalamento alternativo;
 - nelle immersioni notturne o in condizioni di scarsa visibilità, da una luce lampeggiante gialla, visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a 300 metri e posizionata su di un galleggiante ovvero sistemata sull'eventuale unità navale di appoggio. Inoltre, ogni subacqueo deve essere altresì munito almeno di una pila personale e di una luce stroboscopica.
3. Qualora venga utilizzata un'unità navale di appoggio è necessario che:
 - la stessa unità sia armata ed equipaggiata in relazione alla tipologia dell'unità impiegata ed alla navigazione da effettuarsi;
 - a bordo sia sempre presente almeno una persona pronta ad intervenire e in grado di eseguire manovre e comunicazioni di emergenza;
 - il numero massimo di persone trasportabili sia quello risultante dai prescritti documenti di bordo, ovvero sia ridotto in ragione di una persona per ogni 75 chilogrammi di attrezzatura subacquea presente a bordo dell'unità;
 - vengano esposti a bordo dell'unità i segnalamenti diurni e notturni prescritti, in base alla lunghezza della stessa, dalla convenzione internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG 1972);
 - l'ancoraggio dell'unità sia realizzato in modo da poter essere filato prontamente in emergenza, segnalando, ove necessario, il punto d'ormeggio in superficie con un galleggiante;
 - nelle immersioni notturne, deve essere filata, ad almeno una profondità di 5 metri dalla superficie, una cima con assicurata una luce stroboscopica.
4. L'attività subacquea non può essere esercitata:
 - ad una distanza inferiore a:
 - 1000 metri dalle imboccature dei porti e dalle navi militari;
 - 500 metri dalle unità navali, dagli impianti di acquacoltura e dalle reti da posta;

- ad una distanza superiore a 50 metri dalla verticale dell'unità navale di appoggio o dal segnalamento di cui al precedente punto 2 del presente articolo;
- negli ambiti portuali;
- nelle zone di mare:
 - interdette alla balneazione;
 - interessate dalla presenza di residuati bellici o beni archeologici sommersi;
 - ove giace il relitto di nave posizionato sul punto avente le seguenti coordinate geografiche (datum WGS84) lat. 37°53,820' N; long. 016°00,750' E (località Palizzi);
 - ove giace il relitto di nave posizionato sul punto avente le seguenti coordinate geografiche (datum WGS84) lat. 37°56,833' N; long. 015°41,816' E (località Saline Joniche), secondo le prescrizioni stabilite con ordinanza n° 115/11;
 - individuate con provvedimenti dell'autorità marittima competente per territorio.

ARTICOLO 3 - IMMERSIONI GUIDATE E DIDATTICHE

1. Tutti coloro che esercitano o intendono esercitare attività subacquee finalizzate allo svolgimento di immersioni guidate ovvero ai fini didattici per il conseguimento di brevetti, oltre alle prescrizioni di cui al precedente articolo 2, devono, in relazione ai casi, attenersi alla disciplina del presente articolo.
2. Gli interessati devono presentare alla capitaneria di porto di Reggio Calabria, anche per il tramite della locale autorità marittima, una dichiarazione come da modello in allegato 1. Tale dichiarazione deve essere immediatamente aggiornata in caso di variazioni intervenute nel tempo.
3. Gli interessati, prima dell'inizio delle operazioni di immersione, devono annotare su apposito registro le seguenti informazioni: data, ora e luogo dell'immersione; tipologia dell'immersione (GUIDATA o per il conseguimento di brevetti); individuazione della camera iperbarica operativa; elenco completo degli accompagnatori/istruttori subacquei, con l'indicazione dei brevetti posseduti e del responsabile dell'immersione; elenco completo dei partecipanti, con l'indicazione dei brevetti posseduti o da conseguire; estremi della copertura assicurativa per gli accompagnatori/istruttori e partecipanti; nel caso di utilizzo di un'unità navale di appoggio, i dati della stessa, compresi quelli della copertura assicurativa.
 Le informazioni devono essere in possesso della guida/istruttore subacqueo, responsabile dell'immersione e del conduttore dell'unità navale di appoggio.
 Prima di ogni immersione, il responsabile dell'immersione deve illustrare ai partecipanti le regole, le modalità e le tecniche dell'attività subacquea programmata, mostrando, ove necessario, anche delle foto o riprese dei siti da visitare, che evidenzino le possibili criticità che si possono verificare (carenza/mancanza di visibilità, intensità della corrente, tipologia del fondale, passaggi stretti e/o difficoltosi, ecc.). Durante lo svolgimento dell'immersione, al verificarsi di una qualsiasi criticità, il responsabile interrompe l'immersione e dispone la risalita in superficie nel rispetto delle procedure di sicurezza di tutti i subacquei.
4. Per le immersioni guidate, ai fini della sicurezza, occorre la presenza di almeno una guida ogni cinque sommozzatori. Le guide devono operare entro i limiti previsti dai brevetti posseduti, rispettando comunque i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dai partecipanti all'immersione, ovvero, in caso di brevetti di diverso grado, rispettando il limite di profondità previsto dal grado inferiore.

5. Per le immersioni didattiche, ai fini della sicurezza, occorre la presenza di almeno un istruttore, nella misura di uno ogni tre sommozzatori.
6. Nello svolgimento di immersioni nei pressi dei relitti di navi, può essere condotto un numero di subacquei non superiore a cinque unità e il responsabile dell'immersione che deve essere affiancato da almeno un altro istruttore/guida, deve fare mantenere i partecipanti sempre all'esterno dei relitti e, comunque, ammettere l'avvicinamento con la massima prudenza e solo per l'osservazione degli stessi.
7. Per tutta la durata dell'immersione, devono essere prontamente disponibili ed in perfetto stato di efficienza:
 - una bombola di riserva, da almeno 15 litri, ogni quattro subacquei, munita di doppio erogatore o dispositivi per l'erogazione dell'aria dalla superficie, posizionata, nel caso di immersioni con un'unità navale appoggio, a bordo della stessa ovvero ad una profondità di almeno 5 metri;
 - in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligatorie, in sostituzione della predetta bombola di riserva, è richiesta una stazione di decompressione, dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
 - un'apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno sette litri, ovvero con bombola di almeno tre litri se munita di erogatore a domanda ovvero di sistemi analoghi omologati;
 - un mezzo di comunicazione, dotato di batteria di riserva, per contattare il personale a terra, i centri di soccorso ed i centri iperbarici, con relativa tabella riportante i recapiti telefonici e/o le frequenze di ascolto dei medesimi;
 - per ogni subacqueo un dispositivo sonoro per richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito;
 - una cima di lunghezza sufficiente al recupero del subacqueo, nonché la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo (ovvero anche un sola persona, qualora sia in possesso di entrambi i requisiti);
 - una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della Sanità 25/05/88, n°279 e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
 - un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.
8. A bordo dell'unità navale eventualmente impiegata nelle immersioni, non devono essere forniti ulteriori servizi diversi dal trasporto e dal supporto tecnico ai subacquei.

ARTICOLO 4 – EVENTI DI RILIEVO, RINVII E DEROGHE

1. Qualora il subacqueo dovesse fortuitamente rinvenire o avvistare reperti di interesse archeologico, scientifico e storico o relitti di navi non segnalati, deve immediatamente informare la locale autorità marittima.
2. I comportamenti da tenere nei casi di rinvenimenti di ordigni esplosivi o presunti tali lungo gli arenili e in mare sono fissati con ordinanza della capitaneria di porto di Reggio Calabria. In particolare, il subacqueo non deve toccare l'oggetto, deve mantenersi a debita distanza dallo stesso, indicando i punti di riferimento per la successiva individuazione e informare immediatamente la capitaneria di porto di Reggio Calabria.

3. L'ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato. Quindi tutte le attività subacquee devono essere esercitate nel rispetto delle ordinanze emanate in materia di tutela ambientale da parte della capitaneria di porto di Reggio Calabria.
4. L'esercizio della pesca marittima sportiva subacquea deve essere condotto secondo quanto previsto dalla vigente ordinanza della capitaneria di porto di Reggio Calabria.
5. Durante la stagione balneare, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, la pesca può essere esercitata solo oltre i 500 metri dalla costa.
6. Le attività di diporto nautico devono essere condotte secondo quanto previsto dalla vigente ordinanza emanata in materia dalla capitaneria di porto di Reggio Calabria, che fissa l'obbligo per le unità navali di navigare a distanze superiori ai 200 metri dai segnali che indicano la presenza di subacquei.
7. I lavori subacquei professionali sono disciplinati dall'ordinanza n° 58 in data 26.11.09.
8. Le attività subacquee che comunque esulano dalle finalità ludico-diportistiche sono soggette ad autorizzazione della capitaneria di porto di Reggio Calabria.
9. La presente ordinanza non si applica alle immersioni subacquee del personale del Corpo delle capitanerie di porto, delle Forze armate e di polizia, dei Corpi dello Stato e dei servizi di emergenza e soccorso.
10. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o documentate, l'autorità marittima può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.

ARTICOLO 5 – VIOLAZIONI

1. I contravventori alla presente ordinanza sono puniti ai sensi degli articoli 1164, 1174, 1218 e 1231 del codice della navigazione ovvero dall'articolo 53 del decreto legislativo n°171/05, sempreché il fatto non costituisca un più grave reato ovvero reato.

ARTICOLO 6 – ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICAZIONE

1. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga la n° 98/10 citata in premessa.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, pubblicata all'albo di questo ufficio e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:
 - distribuzione a società, circoli sportivi, associazioni ed imprese interessate;
 - divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
 - inserimento nel sito web www.reggiocalabria.guardiacostiera.it.

Reggio Calabria, 14.08.12

IL DIRETTORE MARITTIMO
C.V. (CP) Gaetano MARTINEZ



ALLEGATO 1

(Modello di dichiarazione inizio/prosecuzione attività)

Alla Capitaneria di porto di Reggio Calabria

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a il ____/____/____ a _____,
residente in _____ alla via/piazza _____ n. ____ codice fiscale
_____ recapito telefonico _____ fax _____ e-mail _____, in
qualità di rappresentante legale del sodalizio/ditta: _____;

COMUNICA

di esercitare le seguenti attività subacquee, nel circondario marittimo di Reggio Calabria:

☐ immersioni guidate - ☐ immersioni didattiche (sbarrare la/e voce/i d'interesse).

Al riguardo, consapevole della responsabilità penale per dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di conoscere l'ordinanza n° _____ in data _____ della capitaneria di porto di Reggio Calabria;
- che la suddetta ditta/società/impresa è iscritta al n° _____ della Camera di Commercio di _____;
- che lo statuto e/o la ragione sociale del predetto sodalizio/ditta prevedono l'attività di _____;
- di voler svolgere le immersioni nelle seguenti località: _____;
- di impiegare accompagnatori/istruttori subacquei in possesso di brevetti rilasciati da _____;
- di avere copertura assicurativa in corso di validità per accompagnatori/istruttori e partecipanti all'immersione;
- di utilizzare la/e seguente/i unità navale/e di appoggio, coperta/e da idonea polizza assicurativa:

tipo (traffico/diporto)	nome	estremi iscrizione

- di assicurare, prima delle operazioni d'immersione:
 - la presenza di un'adeguata organizzazione a terra per affrontare eventuali emergenze;
 - l'istituzione e la regolare tenuta del registro di cui all'articolo 3 della predetta ordinanza;
 - idonea istruzione e informazione ai partecipanti all'immersione;
- di assicurare, durante ogni immersione, la pronta disponibilità e la piena efficienza di tutte le attrezzature e/o dotazioni, come previsto dalla citata ordinanza;
- di essere a conoscenza dei recapiti telefonici e delle frequenze di ascolto di tutti centri di soccorso e centri iperbarici operanti nella/e località interessata/e;
- di impegnarsi a comunicare immediatamente eventuali variazioni intervenute;
- di verificare che le condizioni meteo-marine siano e si mantengano ottimali per tutta la durata dell'immersione;
- di ottemperare alle prescrizioni della L.R. n° 17/2004 e di avere iscrizione in corso di validità per:
(sbarrare la/e voce/i d'interesse)
 - ☐ guida subacquea;
 - ☐ istruttore subacqueo;
 - ☐ centro di immersione e di addestramento subacqueo;
 - ☐ associazione senza scopo di lucro che svolge attività subacquee;
 - ☐ organizzazioni didattiche, nazionali o comunitarie, per l'attività subacquea.

(Luogo e data) _____

(firma) _____

(N.B. in caso di inoltro della domanda tramite terzi o tramite il servizio postale, al presente modulo va allegata una fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante - art. 38 D.P.R. n. 445 28/12/2000).

Spazio riservato all'ufficio

Ai sensi dell' art. 39 D.P.R. 445 28/12/2000 n. 445, il richiedente:

- ☐ ha firmato in mia presenza previo riconoscimento;
- ☐ ha allegato copia del documento di identità che verrà conservato agli atti

.....
(l'incaricato)